





Il comma 50, articolo 1, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha modificato il comma 2, articolo 90, L. 289/2002, al fine di aggiungere un secondo periodo per stabilire che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000,00 euro”.

Il precedente limite, fissato dal precedente comma 1, del citato articolo 90, in vigore dal 1° gennaio 2003, era pari a 250.000,00 euro.

Si tratta del limite di proventi commerciali entro il quale alcuni soggetti possono godere di un regime contabile forfettario Ires, Irap e Iva in relazione alle proprie entrate di natura commerciale, i soggetti interessati a tale regime sono:

- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni senza fine di lucro;
- associazioni pro-loco;
- società di capitali sportive dilettantistiche;
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Il regime prevede:

- ai fini delle imposte sul reddito, **Ires**, il regime 398/1991 prevede che il reddito imponibile derivante dallo svolgimento di attività commerciali da parte dei predetti soggetti venga determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività, fissato dall’articolo 25, L. 133/1999 nella misura del 3%, e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali;

- ai fini **Irap**, la base imponibile parte dal reddito determinato con il predetto coefficiente cui vanno aggiunte, se presenti, le spese relative al personale dipendente, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, etc;

- ai fini **Iva**, in forza dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.P.R. 544/1999, i soggetti che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 applicano per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali le disposizioni previste dall’articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972. Tale ultima disposizione prevede che, agli effetti della determinazione dell’Iva, la detrazione di cui all’articolo 19, D.P.R. 633/1972 venga forfettizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Vale qui la pena osservare come il recente D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto semplificazioni) abbia risolto l’annosa questione della distinzione tra spese di pubblicità e spese di sponsorizzazione, prevedendo – pur con decorrenza 13 dicembre 2014 - anche per quest’ultime la detrazione Iva forfettaria del 50%, in luogo della precedente e più penalizzante detrazione Iva forfettaria del 10%. La medesima disposizione prevede, inoltre, una diversa percentuale di detrazione forfettizzata per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, nella misura pari a 1/3 dell’imposta relativa alle operazioni stesse.

Relativamente alla decorrenza del nuovo limite di 400.000,00 euro occorre verificare che:

- per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare lo stesso avrà rilevanza solo a partire dal periodo d’imposta che ha avuto inizio il 1° gennaio 2017 e si concluderà il 31 dicembre 2017;

- per i soggetti, che fanno coincidere il loro esercizio sociale con la stagione sportiva (ad esempio 1° luglio – 30 giugno) il nuovo limite entra in vigore con riferimento ad un periodo d’imposta che ha già avuto inizio lo scorso anno (nell’esempio il 1° luglio 2016) e che si concluderà il prossimo 30 giugno 2017.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)